

(N. 1463)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(MARAZZA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(TOGNI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(SIMONINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1950

Abrogazione delle norme concernenti le integrazioni salariali ai portuali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869.

ONOREVOLI SENATORI. — Col regio decreto-legge 5 dicembre 1941, n. 1545, fu stabilita a favore dei lavoratori dei porti, che per effetto dello stato di contingenza non percepivano salario o lo percepivano in misura inferiore al normale, la concessione di una integrazione salariale pari al 75 per cento della differenza fra il salario normale e quello effettivamente percepito.

L'onere era a carico dello Stato e il servizio venne affidato come gestione speciale alla

Cassa integrazione guadagni, costituita col contratto collettivo di lavoro stipulato in data 13 giugno 1941 fra le cessate Confederazioni fasciste degli industriali e dei lavoratori dell'industria.

Riordinata ed estesa a tutto il territorio nazionale col decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 la Cassa integrazione guadagni, fu soppressa la gestione speciale per i lavoratori iscritti nei ruoli tenuti dalle Autorità portuali, e i lavoratori in parola

furono ammessi (articolo 14) a godere delle integrazioni salariali nei limiti e alle condizioni previste per le riduzioni o sospensioni del lavoro degli operai dell'industria.

Senonchè in sede di applicazione delle disposizioni di legge risultarono vari inconvenienti derivanti dalla diversa posizione dei lavoratori portuali nei confronti degli operai dell'industria.

Infatti, mentre questi ultimi sono, nella maggior parte dei casi, dipendenti dalle aziende con rapporto di lavoro diretto e stabile, i portuali assumono la fisionomia di lavoratori liberi in posizione di continua offerta della loro opera al pubblico.

È da tener inoltre presente la particolare posizione del lavoratore portuale, il quale è soggetto a numerosi obblighi di varia specie derivanti dal carattere di pubblica utilità proprio del servizio portuale di facchinaggio. Fra tali obblighi importantissimo è quello per cui i lavoratori portuali iscritti nei ruoli sono tenuti a restare nella zona portuale a disposizione dell'Autorità marittima, il che impedisce loro di dedicarsi ad altre attività pena la cancellazione dai ruoli. Di qui la necessità, per l'Amministrazione preposta alla disciplina del lavoro portuale, di assicurare a tali lavoratori una integrazione dei guadagni qualora l'entità del guadagno stesso scenda al disotto di un determinato minimo: ciò anche perchè, data la natura del rapporto di lavoro, ai portuali non è applicabile l'assicurazione contro la disoccupazione.

D'altronde, l'esistenza di ruoli chiusi tenuti dalle Autorità portuali rende molto difficile l'allontanamento dei lavoratori quando risultino in temporaneo soprannumero ai bisogni del porto a differenza di quanto accade nella industria che può adeguare in ogni momento l'onere della mano d'opera alle necessità aziendali. Infatti le esigenze del lavoro portuale, che richiedono, fra l'altro, una specializzazione del personale, rendono necessaria la presenza di una disponibilità di mano d'opera che possa far fronte in ogni momento a qualsiasi necessità del traffico portuale.

Tali caratteristiche dei lavoratori dei porti imposero al Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'indu-

ustria e al Ministero del lavoro l'adozione di espedienti per adattare ai portuali le norme comuni sulle integrazioni salariali. Così i porti furono divisi in tre categorie stabilendo per ciascuna di esse un salario convenzionale e una occupazione media mensile sia agli effetti del versamento dei contributi come delle prestazioni.

Sebbene con tale sistema si verificassero sperequazioni fra i lavoratori dei porti e numerose fossero le critiche e le proteste degli interessati, fu possibile concedere le integrazioni salariali ai portuali fino a che la legge non fu modificata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, il quale introdusse un nuovo elemento essenziale per il diritto alle integrazioni salariali, stabilendo che non è dovuta l'integrazione agli operai assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle esigenze delle imprese, la cui immissione o mantenimento in soprannumero nell'attività di esse dia origine a turni o a riduzione dell'orario di lavoro finchè permanga tale loro posizione (articolo 6).

In base a tale disposizione limitativa le Commissioni provinciali e il Comitato speciale della Cassa integrazione guadagni non ritengono più integrabili le riduzioni e le sospensioni di lavoro dei portuali derivanti da una esuberanza del personale negli elenchi tenuti dalle Autorità portuali, e però non eliminabili.

Le organizzazioni sindacali e il Ministero della marina mercantile hanno pertanto richiesto a più riprese l'abrogazione delle disposizioni che includono i lavoratori dei porti nella Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria, manifestando il proposito di sopperire ai bisogni economici dei portuali con un particolare fondo.

Questo fondo (denominato « Fondo per la assistenza economica ai lavoratori delle Compagnie portuali ») è stato ora istituito con atto amministrativo interno del Ministero della marina mercantile, che lo amministra insieme ai rappresentanti della categoria interessata, e il trattamento in esso contemplato sostituisce quello previsto per i lavoratori portuali dalle norme dei decreti legislativi 9 novembre 1945, n. 788 e 12 agosto 1947, n. 869.

La decorrenza delle prestazioni da parte del fondo predetto è fissata dal 15 marzo 1950

e da tale data pertanto è disposta col presente disegno di legge la cessazione dell'applicazione delle norme sulle integrazioni salariali ai lavoratori portuali (articoli 1 e 3).

L'articolo 2 del disegno di legge tende a snellire e rendere più agile il funzionamento della Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria, dando al Comitato speciale della Cassa medesima la facoltà di demandare ad un proprio Sottocomitato l'istruttoria e la decisione dei ricorsi in materia di integrazioni salariali, analogamente a quanto è stato fatto per il Comitato della cassa impiegati richiamati (articolo 24 legge 10 giugno 1940, n. 653) e per la Cassa unica assegni familiari (sulla base del combinato disposto dell'arti-

colo 20 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239 e dell'articolo 17 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155).

Tale procedura non innova al sistema attuato in pratica ma regolarizza una situazione che è stata resa necessaria dal grande numero dei ricorsi che continuamente pervengono all'Istituto nazionale della previdenza sociale avverso le decisioni delle Commissioni provinciali in materia di integrazioni salariali e dalla impossibilità per il Comitato - data la sua composizione - di riunirsi con la frequenza che sarebbe necessaria per il sollecito espletamento dei ricorsi medesimi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A partire dal 15 marzo 1950 le disposizioni sulle integrazioni salariali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, non si applicano ai lavoratori iscritti nei ruoli tenuti dalle Autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale.

Con la stessa decorrenza cessa l'obbligo del versamento dei contributi alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria da parte delle Compagnie e gruppi portuali.

Art. 2.

È aggiunto all'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 788, il seguente comma:

« Il Comitato può demandare a un Sottocomitato la decisione dei ricorsi concernenti la applicazione dei contributi e delle prestazioni della Cassa per l'integrazione dei guadagni ai lavoratori dell'industria, nonchè lo studio delle altre questioni che riterrà opportuno ».

Art. 3.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 e l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, sono abrogati.